

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1979, n. 106.

**Integrazione del trattamento economico del personale
dei centri di formazione professionale.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzata la spesa, per l'esercizio 1979, di L. 1.850 milioni per l'applicazione del nuovo contratto collettivo di lavoro per gli addetti alla formazione professionale.

Alla spesa suddetta si provvede mediante riduzione di L. 1.850 milioni del Cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (partite « provvedimenti per l'attuazione della legge n. 285/1977 » L. 1.000 milioni e « provvedimenti per l'addestramento professionale » L. 850 milioni) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 2

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

in diminuzione:

Cap. 196219740	L. 1.850.000.000
----------------	------------------

in aumento:

Cap. 052005136 « Attività di formazione professionale - finanziamento contributi »	L. 1.850.000.000
--	------------------

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 21 dicembre 1979

Tomelleri